CXXIII.

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1001

Presidenza del Presidente SARACCO.

Lorenzini — Votazione a scrutinio segreto — Per la interpellanza del senatore Astengo — Svolgimento della interpellanza del senatore Fava al ministro degli affari esteri sulle condizioni in cui presentemente trovasi la vertenza cogli Stati Uniti a proposito del linciaggio di Erwin e sugli intendimenti del ministro in riguardo alla soluzione di detta vertenza — Parlano l'interpellante e il ministro degli affari esteri — L'interpellanza è dichiarata esaurita — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni che regolano le pensioni degli operai della regia marina » (N. 200) — Non ha luogo discussione generale — Approvazione dell'articolo 1 — Dopo osservazioni del senatore Accinni, relatore, agli articoli 2 e 3 e relativa risposta del ministro della marina, sono approvati tutti gli articoli del progetto di legge — Chiusura di votazione — Presentazione di progetti di legge — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti i ministri della marina, di grazia e giustizia e dei culti, degli affari esteri e dei lavori pubblici.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Giuramento del senatore Martelli.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Mario Martelli, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in una precedente seduta, invito i senatori Lanzara e Cagnola a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Martelli Mario viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Martelli Mario del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Convalidazione della nomina del senatore Lorenzini.

PRESIDENTE. In conseguenza della risoluzione presa dal Senato in comitato segreto sulla convalidazione della nomina a senatore del signor Lorenzini Augusto, invito il relatore della Commissione, incaricata della verifica dei titoli dei nuovi senatori, a leggere la sua relazione.

COLONNA FABRIZIO, relatore, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 21 novembre 1901 fu nominato senatore del Regno, per la categoria 3^a, articolo 33 dello Statuto il signor Lorenzini Augusto deputato per le legislature XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX.

La vostra Commissione, riconosciuti validi i titoli del candidato, e conformi alle prescrizioni dello Statuto, ha l'onore di proporvene a maggioranza di voti la convalidazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, le conclusioni della Commissione saranno or ora votate a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina del signor Lorenzini Augusto e per i due progetti di legge approvati ieri per alzata e seduta, e cioè:

Istituzione di un ginnasio nei comuni di Frosolone e Palmi e conversione in governativi dei ginnasi comunali di Avezzano, Cassino, Pontedera e Atri;

Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali.

Prego il signor senatore segretario Colonna Fabrizio di procedere all'appello nominale.

(COLONNA FABRIZIO, segretario, fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lascieranno aperte le urne.

Per l'interpellanza del senatore Astengo.

00000-9RTU, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

cocco-ortu, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ieri il senatore Astengo presentò una domanda d'interpellanza al presidente del Consiglio. Il presidente del Consiglio è trattenuto nell'altro ramo del Parlamento da una importante discussione e per mio mezzo prega il senatore Astengo di rimandare lo svolgimento della sua interpellanza a quando egli potrà intervenire alle sedute del Senato.

ASTENGO. Per parte mia consento.

PRESIDENTE. Si fisserà quindi d'accordo fra l'interpellante e il presidente del Consiglio il giorno in cui dovrà svolgersi l'interpellanza.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Fava al ministro degli affari esteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza del senatore Fava al ministro degli affari esteri sulle condizioni in cui presentemente trovasi la vertenza con gli Stati Uniti a proposito del linciaggio di Erwin e sugli intendimenti del ministro in riguardo alla soluzione di detta vertenza.

Ha facoltà di parlare il senatore Fava per svolgere la sua interpellanza.

FAVA. Come per i precedenti quattro linciaggi che si sono succeduti agli Stati Uniti dal 1891

a questa parte, quello di Erwin, di cui furono vittime due altri nostri connazionali, commosse profondamente l'opinione pubblica italiana. Il Governo federale ce ne fece esprimere il suo rammarico, e ci annunziò poi che la Corte di assise della Contea sarebbe convocata ad hoc per giudicare questo efferato misfatto, ma sul verdetto emesso dalla Corte è stato sinora serbato da ogni parte il più completo silenzio. Eppure le famiglie delle povere vittime, ed in generale tutti coloro che s'interessano ai nostri emigranti, spinti dal bisogno così lontani dalla patria, avevano ed hanno il diritto di essere meglio informati. Notizie perfettamente autentiche mi pongono in grado di colmare questa lacuna.

Il Gran Giuri della Contea si riuni effettivamente il 13 settembre ultimo, e pronunziò il seguente verdetto del quale leggo il testo tradotto dall'inglese:

« Noi, il Gran Giurì, fummo incapaci, dopo un rigido esame ed una accurata investigazione di tutti i testimoni, di trovare sufficienti prove circa la identità di coloro che perpetrarono questo assassinio ». E così conclude: « Il Gran Giurì ha lavorato per cinque giorni sforzandosi di fare il suo dovere e tutto quanto era possibile per rintracciare ed accertare chi fossero i colpevoli, ma le prove raccolte sono state assolutamente insufficienti per formolare un atto di accusa contro gli assassini che commisero questo delitto ».

Tale verdetto è del tutto identico, nella sostanza, a quelli pronunciati nei precedenti quattro linciaggi, ed il contegno del Governo americano nei primi tre casi fu invariabilmente identico.

Mentre ci faceva sempre esprimere il suo rammarico per quegli atti efferrati di popolo, esso limitava la sua azione alla sola che gli consentono gli ordinamenti politici interni della Confederazione, cioè a richiamare i governatori alla osservanza dei trattati in materia di protezione, eccitandoli a far ricercare ed a far punire i colpevoli.

Soltanto nel quarto linciaggio, in quello di Tallulah nel 1899, il Governo di Washington andò più oltre, e mandò sopra luogo un funzionario del dipartimento federale della giustizia, con incarico d'inquirere separatamente per conto del dipartimento predetto. Ma questa in-

chiesta separata rimase infruttuosa pel malvolere delle autorità statali, civili e militari che in nessun modo la facilitarono, e sulle quali ricade la responsabilità del troppo frequente rinnovarsi di questi fatti di sangue.

L'onor nostro c'impediva di più oltre tollerare un simile stato di cose, e fu nostra cura precipua, sotto l'abile direzione di un uomo di Stato dell'alto valore e della grande competenza dell'onorevole Visconti-Venosta, che mi duole di non vedere presente, di far nettamente stabilire dal Governo federale la sua esclusiva responsabilità nei casi di linciaggi di stranieri. Il presidente Mac Kinley comprese la giustizia delle nostre dimande, e frutto di non brevi negoziati furono i suoi due messaggi del 1899 e 1900, con i quali, invitando il Congresso a deferire alle Corti federali piena giurisdizione nei casi internazionali di questa natura, egli disse con memorabili parole « che in questi casi era coinvolta in ultimo luogo la responsabilità del Governo federale, cui incombe perciò, cosi egli aggiunse, di rimediare alla omissione costituzionale che ha condotto e può condurre a simili deplorevoli conseguenze ».

Mi è grato di poter qui rendere pubblico omaggio alla lealtà del presidente Mac Kinley ed al suo caldo amore per la giustizia, oggi che il suo patriottismo e la sua tragica fine lo hanno messo nel cuore del popolo americano così alto come è e sarà sempre nel cuore degli Italiani, il buon Re rapito come lui al suo popolo da una mano omicida. (Bene).

Conseguenza della nobile iniziativa del presidente Mac Kinley fu la presentazione al Congresso di due progetti di legge identici, di cui leggo il testo tradotto:

«Il Senato e la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti di America deliberano: Che qualsiasi atto commesso in uno Stato o territorio degli Stati Uniti in violazione dei diritti di un cittadino o suddito di un paese estero, garantiti a detto cittadino o suddito dai trattati fra gli Stati Uniti ed il detto paese, violazione che costituisce un delitto secondo le leggi di quello Stato o territorio, costituirà un delitto contro la pace e la dignità degli Stati Uniti e sarà punito con lo stesso modo o con le stesse pene comminate nelle Corti dei detti Stati e territori, e nel periodo delimitato dalle leggi di tali Stati e territori, e sarà giudicato

nelle Corti federali; e, se provata la reità, la sentenza sarà eseguita allo stesso modo come sono eseguite le sentenze pronunziate per i delitti commessi sotto le leggi federali».

La Commissione del Senato approvò alla unanimità questo bill con una relazione delle più notevoli; ma esso non potè giungere alla pubblica discussione per le molte quistioni di vitale interesse che, dopo la guerra con la Spagna, sopravvennero ed assorbirono tutta la sessione.

Con vera serpresa ho dovuto era constatare che nel recente messaggio del presidente Roosevelt non è fatto il menomo cenno a quelle misure legislative che stavano tanto a cuore del suo predecessore, e nelle quali sta la sola soluzione legale, giusta e dignitosa di questa spinosa vertenza. Nè finora si ha notizia di qualsiasi iniziativa del Congresso, tendente a trasferire alle Corti federali la punizione dei reati di linciaggio. Ed è questo silenzio che mi induce a rivolgere una interrogazione all'onorevole ministro degli esteri per dargli il modo di rassicurarci, e di dirci se egli spera ottenere, continuando in questa come in tutte le maggiori quistioni di politica internazionale, la linea di condotta tracciata dall'onor. Visconti Venosta, se egli spera ottenere che siano ripresentati al nuovo Congresso degli Stati Uniti dei progetti di legge simili a quelli che sono oramai decaduti pel solo fatto della chiusura del passato Congresso. Ovvero se egli ha trovato altra via più efficace per raggiungere la meta da tutti desiderata.

Mi rimane a parlare dell'altra importante questione dell'indennità pagata dal Governo federale a favore delle famiglie delle vittime, ed anche da questo lato sarebbe opportuno di conoscere il pensiero dell'onor. ministro rispetto ad una eventuale analoga offerta che ci venisse fatta per il linciaggio di Erwin.

Dopo l'eccidio di Tallulah nel 1899, l'indennità ci venne spontaneamente offerta, e sarebbe stato meglio rifiutarla per le ragioni che dirò più appresso.

Vero è che nel diritto anglo-sassone l'indennità poteva rappresentare una soddisfazione data dall'America all'Italia, ma a chi trovavasi in America era ben noto che il Congresso non accorda mai queste indennità se non a puro titolo di generoso soccorso ai superstiti, senza

nessun obbligo da parte del Governo, e che per tale elemosina, diciamola così, gli Americani si credono sdebitati verso di noi. Per questi motivi il rifiuto di ciò che poteva sembrare il prezzo del sangue, appariva opportuno ed avrebbe, a parer mio, fortemente colpita l'opinione pubblica americana.

Ma quando in Italia si fosse appreso che gli assassini non erano stati puniti, e che nessuna indennità era stata versata alle famiglie delle vittime, si sarebbe giudicato che noi non avevamo ottenuto soddisfazione di sorta.

Queste considerazioni di giusta suscettibilità nazionale dovevano avere un gran peso agli occhi dell'onor. Visconti Venosta, e la indennità non fu rifiutata.

Oggi però l'opinione pubblica italiana, meglio illuminata dal frequente rinnovarsi di tali eccidî, comprenderà, io spero, quanto più convenga alla dignità dell'Italia di non accettare una indennità dagli Stati Uniti anche se ce la offrissero, e di preferire invece che non si lasci da noi intentato alcun mezzo per ottenere dal Governo di Washington quella esemplare giustizia e quelle misure legislative che assicurino agli Italiani residenti agli Stati Uniti la protezione alla quale essi hanno diritto in virtù dei trattati. (Bene).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri.

PRINETTI, ministro degli affari esteri. L'onorevole senatore Fava ha fatto con molta chiarezza l'esposizione dei precedenti, che egli conosce assai meglio di me; ritengo perciò superfluo rifare al Senato la storia di eventi che certo sono, per chiunque ha cuore d'italiano, dolorosi.

Io mi limiterò quindi unicamente ad esporre lo stato delle cose riguardo all'ultimo linciaggio e a indicare quale è stata e quale sarà la condotta del Governo.

Innanzi tutto a me preme di eliminare la erronea interpretazione e la sfavorevole impressione cui potrebbe dar luogo una frase pronunziata dall'onor. senatore Fava.

Egli ha detto che intorno al verdetto del grande Giurì raccolto per il linciaggio di Erwin si è mantenuto un geloso segreto.

Ora io debbo dichiarare che non ho alcuna ingerenza, nè alcuna responsabilità riguardo alla trasmissione di notizie per parte delle

agenzie giornalistiche. Certo è che per parte mia non ho fatto nulla perchè le notizie relative al linciaggio di Erwin non venissero alla luce, e credo del resto che alla luce siano venute. Gli è che le notizie, purtroppo dolorose, di questo genere non amano essere lungamente commentate e diffuse sui giornali italiani. Ma certamente io non avevo nessuna ragione di tenere nascosta questa notizia, inquantochè avevo la perfetta coscienza che il Governo del Re aveva in questa occasione, come tutti i suoi rappresentanti all'estero, compiuto il suo dovere.

Quando avvenne il linciaggio di Erwin il Governo del Re incaricò, non solamente il nostro incaricato d'affari a Washington, ma anche il funzionario consolare nella cui giurisdizione era avvenuto il misfatto, di compiere le indagini le più accurate e diligenti onde cercare da un lato, tutti quegli indizi che potessero condurre in modo sicuro alla identificazione dei colpevoli, e dall'altro esercitare la più viva azione, la più tenace insistenza, presso il Governo federale, affinchè in quest' occasione venisse spiegata dalle autorità americane maggiore energia che nelle occasioni passate. E non è certo da ascriversi a mancanza di diligenza o di attività da parte dei funzionari diplomati e consolari del Governo, se un soddisfacente risultato ancor questa volta non è stato ottenuto.

Poche settimane dopo che il linciaggio avvenne, fu convocata appositamente, per giudicare il fatto criminoso, la gran Corte del giuri della contea di Washington e fu, da parte dei nostri funzionari, messa in pratica ogni diligenza per portare dinanzi alla Corte stessa informazioni e testimoni che valessero a identificare i colpevoli.

E non solamente avevamo fatto in questo senso le più vive raccomandazioni, ma avevamo anche ufficiosamente e ufficialmente; insistito presso il Governo federale, affinchè incaricasse alcuni suoi agenti di polizia di fare con ogni diligenza ricerche e indagini, ch'essi avrebbero potuto compiere con maggior frutto trovandosi in condizioni molto più indipendenti dalle influenze locali.

Ma non parve al Governo federale di poter assumere questa iniziativa per riguardo ai rapporti giuridici che intercedono fra esso e i singoli Stati della grande Repubblica.

Al processo i testimoni rimasero completamente muti; e, ciò che è più doloroso, uno dei tre italiani linciati, il quale aveva soppravvissuto ed era guarito e che si sarebbe trovato in condizione di poter portare innanzi al giurì informazioni assai precise che erano mancate nelle altre volte, rimase esso pure reticente dichiarando di essere affatto ignaro di qualunque indizio intorno alla identificazione dei colpevoli.

Vi era anche un altro fatto che avrebbe potuto fornire il filo conduttore per arrivare a scoprire i colpevoli.

La mattina del giorno in cui avvenne il linciaggio si erano presentati all'ufficio telefonico due individui noti ed identificati, i quali chiesero di poter telefonare per avvertire le vittime designate onde si mettessero in salvo, e l'ufficiale telefonico rifiutò la comunicazione.

Ma il gran giurì non trovò prove ed informazioni sufficienti per l'identificazione dei colpevoli e dichiarò, secondo la frase consueta, che la morte era avvenuta per volontà di Dio. (Impressione e commenti).

Il senatore Fava ha già esposto la condizione giuridica nella quale il Governo federale si trova di fronte agli Stati della Confederazione, ed ha ricordato che in seguito ad una sollecitatoria contenuta nel messaggio del defunto presidente Mac-Kinley, al Senato e alla Camera dei rappresentanti americani, erano stati presentati i progetti di legge intesi ad avocare al Governo federale la cognizione e il giudizio dei reati, che fossero commessi a danno dei cittadini esteri tutelati dai trattati internazionali.

Ma l'onorevole Fava ha anche soggiunto che malgrado le Commissioni del Senato e della Camera dei rappresentanti si fossero dichiarate unanimamente favorevoli a questi progetti di legge, essi non poterono arrivare alla publica discussione.

Il Senato comprenderà quindi che la situazione giuridica che noi abbiamo trovata quando si verificò l'ultimo linciaggio, era perfettamente uguale a quella nella quale avvennero gli altri quattro precedenti e che perciò non diversa poteva essere l'azione diplomatica che poteva esercitarsi verso il Governo federale.

Esaurite tutte le pratiche officiose e ufficiali, che ho esposto testè, onde spingere alla ricerca dei colpevoli e alla loro punizione, il Governo del Re, perduta ormai la speranza che almeno questa volta essi fossero ritrovati e puniti, ha rivolto al Governo americano una nota di protesta in cui, riassunti i fatti quali si erano svolti, ha ancora una volta espresso, come io esprimo oggi dinanzi al Senato, la fiducia e la speranza che il Governo federale non potrà a meno di considerare quanto sia grave, non solamente dal punto di vista dei rapporti internazionali. ma anche di quell'alta riputazione di civiltà di cui è meritamente degna la grande Repubblica americana, come sia grave, dico, una tale lacuna nei poteri del Governo federale, l'impossibilità, cioè nella quale esso si trova di mantenere gli impegni che a questo riguardo ha assunto con le altre nazioni.

Il Governo federale ha accolto questa nota esprimendo il suo vivo rincrescimento di ciò che era accaduto, manifestando esso pure il desiderio che fatti di questa natura potessero trovare in avvenire una sanzione più efficace, e prendendo infine l'impegno serissimo di ponderare attentamente la questione e di provvedere per l'avvenire.

Parmi quindi che sotto questo rispetto il Governo del Re ha fatto quello che poteva, certo non meno di ciò che era stato fatto nelle altre occasioni.

L'onorevole senatore Fava ha pure sollevata un'altra questione, quella dell'indennità ed ha espresso l'avviso che questa indennità dovrebbe essere rifiutata.

Egli haricordato, come è perfettamente esatto, che nell'occasione del penultimo linciaggio, quello di Tallulah, l'indennità era stata spontaneamente offerta dal Governo federale.

Ora io condivido pienamente il concetto dell'onor. Fava fino a questo punto, che cioè noi non possiamo considerare l'indennità come un riscatto del delitto commesso, come un esonero da ulteriori morali responsabilità del Governo federale; epperò io mi sono astenuto e mi asterrò dal chiedere una simile indennità. Ma quanto al rifiutare un'indennità spontaneamente offerta ai parenti delle vittime, mi perdoni l'onor. Fava, ma io non posso consentire con lui. Perchè, come potrebbe il Governo italiano assumere la responsabilità d'imporre a terzi di riflutare un indennizzo a loro spontaneamente offerto, imporre a dei genitori a cui è stato ucciso il fit

glio, a delle vedove cui sono stati uccisi i mariti, di rinunciare, sia pure per un alto sentimento di dignità e di fierezza nazionale, a quell'indennizzo che può rappresentare il sussidio della loro vecchiaia o il mantenimento dei loro figliuoli?

Fin qui io non credo che possa arrivare nè l'autorità legale, nè la convenienza morale del regio Governo.

Quindi anche in questa occasione la condotta del Governo s'inspirerà a quella seguita nel penultimo linciaggio; esso, cioè, non chiederà nessuna indennità perchè non possa lontanamente supporsi ch'esso la considera come il prezzo del sangue de'suoi cittadini; ma il Governo non si opporrà, se questa indennità sarà spontaneamente offerta, a che venga dagli aventi diritto accettata.

Dopo ciò io credo che ho assolto il mio còmpito, il quale del resto era molte facile dopo chè l'onor. Fava, il quale certo ha maggiore competenza di me in questo genere di fatti, aveva così chiaramente esposto le condizioni di fatto e di diritto della quistione.

Mi consenta però il Senato di fare, in tesi generale, una semplice dichiarazione.

In questa, come in qualunque altra occasione (ed auguro che di consimili non si verifichino più, nè negli Stati Uniti, nè altrove), il Governo del Re si è inspirato e s'inspirerà a questo concetto che l'Italia ha il diritto e il dovere di esercitare in favore di tutti i suoi figli che si recano all'estero, una protezione non spavalda, ma nemmeno rimessiva.

Noi guardiamo con una grandissima simpatia a queste nostre colonie che vanno portando in tutto il mondo il rigoglio fiorente della nostra italianità e che costituiscono la grande speranza dell'avvenire. Ma se in questa protezione noi dobbiamo portare una grande energia, però dobbiamo anche pensare che in quelli stessi paesi nei quali avvengono qualche volta incidenti dolorosi, queste nostre colonie trovano larga e fruttifera ospitalità e vanno man mano assurgendo a un tenore di vita materiale e morale che è in grande progresso e che costituisce uno dei migliori fattori della nostra vita e del nostro avvenire economico.

L'Italia quindi non deve dimenticare i suoi figli lontani, deve anzi tener sempre vivi i vincoli che li legano alla madre patria; ma deve portare sempre in questa sua azione il sentimento

della equità, della legalità, della moderazione. (Vivissime approvazioni).

FAVA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAVA. Ringrazio il ministro delle fatte dichiarazioni; confido che il Governo degli Stati Uniti manterrà questa volta le sue promesse e che da sua parte il Governo italiano insisterà perchè ad esse seguano i fatti.

PRESIDENTE. Non essendo stata fatta nessuna proposta, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni di legge che regolano le pensioni degli operai della Regia marina » (N. 230).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni di legge che regolano le pensioni degli operai della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Colonna Fabrizio di dar lettura del disegno di legge.

COLONNA FABRIZIO, segretario, legge:

(V. Stampato n. 230).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi alcun iscritto, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli operai permanenti della Regia marina è accordato il collocamento a riposo con diritto a pensione:

- a) quando abbiano raggiunto venticinque anni di servizio e cinquanta di età;
- b) quando per ferite od infermità contratte per causa di servizio sieno resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata del medesimo:
- c) quando dopo venticinque anni di servizio siano dichiarati inabili a continuarlo, qualunque sia la loro età.

(Approvato).

Art. 2.

La liquidazione delle pensioni sarà fatta in base alla seguente tabella:

CATEGORIA	A 25 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campagna	Massimo a 25 anni di servizio	Massimo a 40 anni di servizio
	giornate di mercede	giorn at e di m er cede	Lire	Lire
Operai con mercede di L.5 o più giornaliera	150	5	800	1000
Operai con mercede giorna- liera superiore alle L. 2.50 ma che non raggiungono le lire 5	150	5	700	900
Operai con mercede giorna- liera di L. 2,50 o meno .	15 0	5	400	600

In nessun caso la pensione di riposo potrà essere inferiore a lire 300.

ACCINNI, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCINNI, relatore. L'Ufficio centrale ha riscontrato una contraddizione nella tabella annessa a questo articolo secondo. Diffatti al primo alinea, quando si tratta di mercede superiore a 6 lire, un operaio che abbia 30 anni di servizio liquiderebbe L. 1050 e dai 30 a 40 anni molto di più; ora alla quarta colonna intitolata « massimo a 40 anni di servizio » è stabilita la cifra di L. 1000, e perciò se si seguissero letteralmente le norme indicate dalla tabella, accadrebbe che quelli che contano dai 30 ai 39 anni inclusi liquiderebbero una somma maggiore di chi conta 40 anni di servizio.

L'Ufficio centrale, seguendo la logica interpetrazione, ritenne che questo massimo di 40 anni di servizio deve considerarsi come massimo assoluto, cioè come la massima quota che può liquidare un operaio qualunque sia il numero di anni di servizio prestato.

Ma è bene che l'onorevole ministro dia qualche spiegazione affinchè s'abbia una norma che potrà servire per la liquidazione delle pensioni.

MORIN, ministro della marina. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORIN, ministro della marina. Riconosco, come ha osservato l'onorevole relatore, che sarebbe stato più preciso aver adottato, invece della locuzione « massimo a 40 anni di servizio », quella di « massimo assoluto », usata nella legge per la pensione agli operai della guerra.

Questa locuzione meno perfetta si trova nell'attuale disegno di legge forse per inavvertenza, per semplice ripetizione di quella impiegata nella legge antica; ma che la locuzione « massimo a 40 anni di servizio », significhi in realtà « massimo assoluto », risulta dall'esempio stesso che ha portato l'egregio relatore; poichè non è possibile che alcuno supponga che il legislatore voglia concedere ad un operaio una determinata pensione ad un periodo di servizio inferiore a quaranta anni, e diminuirgliela, poi dopo che, seguitando a servire, egli abbia acquistati maggiori titoli.

Il ministro del tesoro ha, a questo riguardo, interrogato la procura generale alla Corte dei conti; e questo ufficio, il quale è evidentemente il più competente ad interpretare una legge di pensione, ha risposto con una lettera della quale potrei anche dare lettura al Senato, se fosse necessario, che, a suo avviso, non può cader dubbio circa l'interpretazione da darsi alla legge come è redatta.

Ad ogni modo, se anche l'egregio relatore ed il Senato credessero che si dovesse, a questo riguardo, votare un ordine del giorno, io non avrei nessuna riluttanza ad accettarlo.

ACCINNI, relatore. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ACCINNI, relatore. L'Ufficio centrale prende atto delle dichiarazioni del ministro che serviranno di norma alla liquidazione delle pensioni degli operai, tanto più che c'è una lettera della procura generale della Corte dei conti che risolve nel senso logico il nostro dubbio, e non occorre presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 2 come è stato letto. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Il tempo di servizio utile per ottenere la pensione di riposo è rappresentato dalla somma dei successivi periodi di servizio effettivo pre-

stato in qualità di lavorante, di amanuense, scritturale o disegnatore avventizio o di operaio presso qualsiasi stabilimento o ufficio della Regia marina.

Nella determinazione della durata del servizio utile per la pensione saranno computati a tenore delle rispettive disposizioni i servizi militari, le campagne di guerra ed i servizi civili prestati presso altre ammistrazioni. dello Stato.

Non si computa per la determinazione della durata del servizio utile per la pensione il servizio prestato prima del diciassettesimo anno di età.

ACCINNI, relatore. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCINNI, relatore. Anche quest'articolo dà luogo a un dubbio d'interpretazione.

Con la legge 12 giugno 1901 fu approvata la riduzione degli operai della regia marina da 20,000 a 12,000 e in quella legge fu creata una categoria di operai avventizi in sopranumero degli operai permanenti e non iscritti a ruolo. E nella stessa legge è detto che l'operaio avventizio non può mai aver diritto a pensione.

Ora in quest'articolo si parla di lavoranti e di operai della regia marina e quindi può nascere il dubbio che quando sarà attuata questa legge, l'operaio avventizio che passi ad essere operaio permanente, avendo diritto alla pensione, abbia anche quello di far valere nel liquidare la pensione il tempo che ha passato in servizio nella qualità di operaio avventizio.

Dal momento che qui vi sono due iscrizioni molto vaghe, poichè si parla di lavorante e di operaio presso qualsiasi stabilimento della regia marina si potrebbe interpretare nel senso più largo, vale a dire, ripeto, che l'operaio permanente possa aver diritto a valutare per la liquidazione della sua pensione, quel tempo che ha servito da operaio avventizio; ciò che non sarebbe conforme alla legge che vige per gli operai del Ministero della guerra.

L'Ufficio centrale chiese spiegazioni al signor ministro ed egli rispose che in nessun caso lo operaio avventizio aveva diritto a far valere i suoi anni di servizio per la liquidazione della pensione, anche quando passasse operaio permanente.

Ora affinchè risulti in questa discussione l'interpretazione che dà l'onorevole ministro a quest'articolo, l'Ufficio centrale lo pregherebbe a dare qualche spiegazione in proposito.

MORIN, ministro della merina. Domando la la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORIN, ministro della marina. Anche a riguardo della redazione dell'articolo 3º debbo dare qualche spiegazione, e prima ancora, debbo dire come è accaduto che questo articolo sia stato redatto nel tenore che sta ora dinanzi al Senato.

L'articolo 3°, quale era stato presentato all'altro ramo del Parlamento, parlava semplicemente di lavoranti e di operai; ma è parso a qualche deputato che, con questa locuzione, sarebbero stati esclusi dal diritto a pensione gli scritturali e i disegnatori.

Io spiegai che, secondo la interpretazione che la marina aveva sempre dato alle parole « personale lavorante od operaio », tale pericolo non esisteva, perchè, fra i lavoranti e gli operai sono sempre stati inclusi, tanto gli scritturali o gli amanuensi, quanto i disegnatori avventizi.

Ad ogni modo, insistendo alcuni deputati perchè la redazione fosse modificata, siccome si trattava di spiegare maggiormente un concetto che il Ministero credeva sufficientemente espresso, ma che secondo alcuni non lo era, io aderii e aderì pure il mio collega del tesoro, e fu redatto il nuovo articolo seduta stante; metodo in generale da respingersi, perchè gli articoli di legge modificati in seduta pubblica, molto facilmente vanno soggetti ad essere male redatti.

Se avessimo avuto tempo dinanzi a noi, avrei pregato la Camera di volere rimandare l'articolo alla Commissione, perchè fosse studiato meglio e redatto in seno ad essa.

In questa nuova redazione venne introdotta quella parola avventizi, la quale, secondo alcuni, genera un po'di dubbio.

In realtà a me pare che, pur riconoscendo che la redazione della legge poteva essere più perfetta, non abbia fondamento una interpretazione di essa tale che accordi il diritto a pensione agli operai avventizi.

In primo luogo, perchè l'art. 1 del disegno di legge dice, nel modo più esplicito, che il diritto a pensione è accordato ai soli operai permanenti; poi perchè l'art. 7 della legge del 13 giugno 1901, che riduce la cifra degli

operai permanenti a 12,000, si esprime in maniera da considerare l'esistenza degli operai avventizi com un provvedimento assolutamente eccezionale. Ed è bene - se non stanco la pazienza del Senato - che legga questo articolo 7: «Il numero degli operai permanenti degli stabilimenti militari marittimi non potrà superare i 12,000. Quando per ragioni di convenienza tecnica, o di urgenza, occorresse un maggior numero di lavoranti, se ne potranno ammettere temporaneamente dei provvisori, osservando le norme prescritte dall'articolo 9 della legge 16 giugno 1896. Essi potranno però essere licenziati quando che sia, e in nessun caso acquisteranno il diritto ad essere ammessi fra gli operai permanenti e a conseguire la pensione ».

Dal complesso di queste disposizioni mi pare che risulti abbastanza che nella marina non esistono ora, nè vi sarà pericolo che esistano in avvenire, due categorie distinte di lavoranti, come vi sono in alcuni degli stabilimenti dell'esercito; vale a dire operai permanenti ed operai avventizi. Non vi saranno gli operai avventizi che aspirano a diventare permanenti; anzi gli operai che si possono prendere per soddisfare a bisogni eccezionali e temporanei, non sono nemmeno chiamati operai avventizi dalla legge del giugno scorso, ma sono designati con la classificazione di «provvisori». Sicchè a me pare che il pericolo di un'interpretazione quale si è quella che, nè l'Ufficio centrale, nè il Governo, vogliono dare a questo articolo, non esista. Ad ogni modo, dichiaro nel modo più esplicito, che non è stato nell'intenzione del Governo di proporre che la legge abbia siffatta interpretazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 3 nel testo che ho letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Le ferite e le infermità contemplate dall'articolo 1, lettera b e c, saranno accertate nei modi stabiliti al medesimo fine per i militari di truppa.

(Approvato).

Art. 5.

Le disposizioni riguardanti gli operai dipendenti dal Ministero della guerra e contenute negli articoli 156, 164, 165, 167, 168, 169 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sono estese agli operai permanenti della Regia marina cioè a quelli indicati dall'articolo 28 del regolamento per il servizio delle direzioni dei lavori della Regia marina, approvato con Regio decreto 20 giugno 1895, n. 431. Per gli effetti dell'ultimo capoverso dell'articolo 164 agli operai del Ministero della guerra, compresi nella categoria A, sono parificati i capi operai della Regia marina.

(Approvato).

Art. 6.

Quando un operaio della Regia marina già collocato a riposo come tale, sia riammesso in uno stabilimento dell'amministrazione marittima, cessa il suo diritto alla già assegnatagli pensione per tutto il tempo durante il quale egli resterà nuovamente iscritto nei ruoli, salvo a tener conto di tutto il servizio prestato innanzi e dopo il primo collocamento a riposo, quando egli ritorni in tale posizione.

(Approvato).

Art. 7.

Se l'operaio domandi di essere collocato a riposo a senso dell'articolo 1, lettera a, prima di aver servito per due anni con la mercede con cui è retribuito all'atto della domanda, egli avrà soltanto diritto alla pensione in base alla mercede che gli veniva pagata prima dell'altimo aumento conseguito.

(Approvato).

Art. 8.

Agli operai che sono stati retrocessi a classi inferiori per ragioni di età avanzata, o per infermità che li abbia resi meno atti a produzione di lavoro, è liquidata la pensione sulla mercede più elevata alla quale erano pervenuti e mantenuta per due anni.

Agli operai che sono stati retrocessi a classe inferiore per deficienza di solerzia o di abilità nelmestiere è liquidata la pensione in base ad una mercede media risultante dalla paga più elevata moltiplicata pel numero di anni di servizio prestati fino a quello nel quale avvenne la retrocessione, e pel successivo periodo dalle mer-

cedi minori, moltiplicata ciascuna pel numero di anni durante i quali esse furono percepite. (Approvato).

Art. 9.

Coloro che siano stati espulsi per furto in seguito a sentenza passata in giudicato, nei Regi stabilimenti marittimi o sulle Regie navi perdono il diritto alla pensione.

(Approvato).

Art. 10.

I capi operai che abbiano compiuti i 12 anni di servizio in tale qualità avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione stabilita nei modi indicati dall'articolo 2.

(Approvato).

Art. 11.

Gli operai che già appartenevano alla imperiale marina austriaca e le loro famiglie, hanno diritto di optare per il trattamento loro concesso con risoluzione 28 marzo 1866 dell' imperiale Regio Governo austriaco.

(Approvato).

Art. 12.

Le pensioni contemplate nella presente legge sono rette con le stesse norme generali delle pensioni militari.

(Approvato).

Art. 13.

La legge 1 giugno 1882, n. 787, è abrogata. (Approvato).

Art. 14.

Gli operai che alla promulgazione della presente legge abbiano già conseguito il diritto di collocamento a riposo in virtù delle disposizioni anteriori potranno optare per queste ultime.

(Approvato).

Art. 15.

Per gli operai addetti ai polverifici o a lavori insalabri, quali saranno quelli da determinarsi con decreto Reale, ferma restando la condizione di cui all'articolo 1, lettera a, il servizio effettivamente prestato nei polverifici o in quei lavori insalubri sarà aumentato di un quarto, nello stabilire la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa per altro eccedere il massimo fissato.

(Approvato).

Art. 16.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli operai che siano stati collocati a riposo nel corso dell'anno 1901.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui progetti di legge:

Istituzioni di un ginnasio nei comuni di Frosolone e di Palmi e conversione in governativi dei ginnasi comunali di Avezzano, Cassino, Pontedera e Atri:

٦	Votanti	•			•		•	•	111	
	Favor	revol	i.	•				•	96	
	Contr	ari				•			15	
Il	Senato	appr	ova	a.						

Modificazione alla legge sullo stato dei sottufficiali:

	Votanti	•	•	•	•	• -	•	•	111
	Favorev								
	Contrari	Ĺ	•	•	•			•	11
11	Senato ap	pr	ονε	a.					

Proclamo il risultato della votazione per la convalidazione della nomina del signor senatore Lorenzini Augusto:

Votanti		•		• "			111
Favore	vol	i.	•		٠.	•	81
Contra	ri						20.

A termini dell'art. 104 del regolamento, dichiaro convalidata la nomina a senatore del signor Augusto Lorenzini, e lo ammetto a prestar giuramento.

Presentazione di progetti di legge.

GIUSSO, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSSO, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro di presentare al Senato, d'accordo col ministro del tesoro e col presidente del Consiglio, un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, intorno all'approvazione della convenzione stipulata con l'Amministrazione provinciale di Milano e con l'Amministrazione comunale di Torino, e con la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due tronchi di ferrovia, Domodossola-Arona e Santhià-Borgomanero-Arona.

Prego il Senato che voglia dichiarare d'urgenza questo progetto di legge.

Mi onoro anche di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, intorno alla cancellazione dell'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria di un tratto del canale fluviale in provincia di Ferrara.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due progetti di legge.

Il signor ministro chiede che il primo di essi sia dichiarato d'urgenza. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza si intende accordata. Ora, siccome i termini per l'approvazione delle Convenzioni, alle quali il progetto di legge si riferisce, scadono col 31 dicembre, così, pare a me, che convenga mandare il progetto di legge stesso all'esame della Commissione permanente di finanze.

Non sorgendo obiezioni così rimane stabilito. Quanto all'altro progetto di legge, esso sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modificazioni alle disposizioni di legge che regolano le pensioni degli operai della Regia marina (N. 230).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione delle frazioni di Dormello e Dormelletto in comune autonomo (N. 227);

Approvazione di contratto di permuta di beni demaniali nel comune di Pavia (N. 232);

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Casorate Sempione e Mezzana Superiore distaccate dal comune di Arsago (N. 224).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 25 dicembre 1901 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche